

ampliata); nel caso (ii) non è necessario procedere alla valutazione della sicurezza della costruzione esistente², (trattandosi di edificio realizzato in zona già classificata sismica, nel rispetto della normativa tecnica vigente), fatto salvo quanto disposto al § 8.3 delle NTC-2008.

Il secondo quesito riguarda la corretta interpretazione dell'intervento individuato al punto B.4.6.c (*"Realizzazione, e modifica di apertura in pareti murarie portanti, di superficie netta del foro $\leq 1 \text{ m}^2$ e larghezza massima di 0,50 m, purché debitamente cerchiata e distante almeno 1 m dagli incroci e dagli angoli murari, ad esclusione di interventi sistematici che alterino in maniera sostanziale il comportamento della parete. (L2)"*) dell'elenco B *"Interventi relativi a costruzioni esistenti o manufatti privi di rilevanza per la pubblica incolumità ai fini sismici"* della D.G.R. n. 687/2011. A tale riguardo si ricorda che l'obiettivo dell'Atto di Indirizzo è quello di individuare elenchi di interventi anche su costruzioni esistenti, che si ritiene siano strutturalmente non rilevanti in relazione alla modifica che gli stessi inducono al comportamento della struttura sotto azione sismica.

Conseguentemente, si ritiene che gli interventi sulle aperture che rientrano nelle ipotesi del punto B.4.6. (quali aperture per passaggio di canalizzazioni o altro) siano da intendersi:

- realizzazione di **nuove aperture**, aventi i requisiti massimi sopra richiamati, in pareti murarie portanti,
- **modifica di aperture esistenti**, in pareti murarie portanti, con dimensioni finali dell'apertura che rispettino i requisiti dimensionali massimi sopra richiamati.

Al di fuori dei casi individuati con carattere tassativo nell' Allegato 1 alla D.G.R. n. 687/2011, gli interventi non rientrano tra quelli privi di rilevanza per la pubblica incolumità ai fini sismici, e pertanto non possono usufruire delle procedure semplificate previste nell'Atto di indirizzo.

Dott. Raffaele Pignone



¹ Sul significato del termine "se necessario" si veda il parere del Comitato Tecnico Scientifico espresso nella riunione del 11 maggio 2010, seduta n. 3: *"Parere in merito all'applicazione delle norme tecniche per le costruzioni approvate con Decreto ministeriale 14 gennaio 2008 (NTC 2008). (Rif. prot. int. n. 4)"*.

² Si intende che, in ogni caso, nella progettazione delle nuove opere dovranno essere debitamente valutati gli eventuali effetti sulle costruzioni esistenti vicine, in fase esecutiva e di esercizio (ad esempio, le eventuali interazioni in fondazione).